

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2023

PAGINA

1/10

OGGETTO

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) PERIODO D'IMPOSTA 2022

AGGIORNAMENTO

17 OTTOBRE 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, DL 6.12.2011 n. 201 convertito in L. 22.12.2011 n. 214
DM 14.3.2012-
Art. 1, comma 137, Legge 23.12.2013 n. 147
L. 11.12.2016 n. 232 – DL 24.04.2017 n. 50
Art. 1, commi 287 lettere b) L. 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020)
Art.19 co. 2 ss. Del DL 25.05.2021 n.73;

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
AGEVOLAZIONI
ACE 2019

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
001
200

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 34/2017 - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) - PERIODO D'IMPOSTA 2016
CIRCOLARE N. 40/2020 - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) - PERIODO D'IMPOSTA 2019
CIRCOLARE N. 50/2021 – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) – PERIODO D'IMPOSTA 2020

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

L'aiuto alla crescita economica (ACE), disciplinata dall'art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3.8.2017, consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto.

L'agevolazione, abrogata dall'art. 1 co. 1080 della L. 145/2018, è stata poi ripristinata dall'art. 1 co. 287 della L. 160/2019 già dal periodo d'imposta 2019, con la contestuale abrogazione della c.d. "mini IRES".

Detta deduzione, spettante anche ai soggetti IRPEF, va determinata nell'ambito del modello REDDITI 2023 per l'esercizio 2022.

Di seguito le caratteristiche dell'agevolazione, con evidenziazione delle novità di quest'anno.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2023

PAGINA

2/10

DISCIPLINA DELL'ACE

L'art. 1, DL 6.12.2011 n. 201 convertito in L. 22.12.2011 n. 214 ha introdotto nell'ordinamento italiano una agevolazione fiscale denominata ACE (Agevolazione alla Crescita Economica), le cui modalità attuative sono contenute nel DM 14.3.2012.

Successivi interventi legislativi hanno modificato l'impianto iniziale dell'agevolazione.

Infatti, la lettera b) del comma 287, dell'articolo unico, della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e ai commi da 549 a 552, dell'articolo 1 L. 232/2016.

Pertanto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, è ripristinata l'applicazione dell'Ace, attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano, a loro volta, soppresso la disciplina dell'Ace, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese.

In particolare, la lettera a) del comma 287, dell'articolo unico, L. 160/2019, abroga i commi da 1 a 8, dell'articolo 2 D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, il quale aveva rivisto la mini-Ires, e il comma 1080, articolo unico, della Legge di bilancio 2019.

Si ricorda che l'applicazione del trattamento fiscale agevolato (Ace) spetta alle imprese il cui capitale proprio è incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva.

In particolare, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitali, di persone e delle imprese individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

Il coefficiente di remunerazione dell'incremento patrimoniale è variato nel corso del tempo come indicato nella tabella seguente:

PERIODO D'IMPOSTA (SOGGETTI SOLARI)	COEFFICIENTE DI REMUNERAZIONE
2014	4%
2015	4,5%
2016	4,75%
2017	1,6%
2018	1,5%
2019	1,3%
2020	1,3%
2021	1,3%
2022	1,3%

Il calcolo dell'importo deducibile si effettua partendo dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente sul capitale, quali i conferimenti e gli utili accantonati, e negativamente, quali le riduzioni di patrimonio con attribuzioni ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende.

Il risultato di tale sommatoria deve essere confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando la base di calcolo dell'Ace, ossia l'incremento patrimoniale.

L'importo deducibile per l'esercizio 2022 è individuato moltiplicando la base di calcolo per l'aliquota percentuale dell'1,3 per cento, come fissata dalla lettera b) del comma 287 citato.

L'art. 1 c. 6-bis del DL 201/2011 introdotto dalla legge 232/2016, prevede che, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

Poiché tale modifica ha effetto retroattivo con efficacia per gli esercizi in corso al 31.12.2016, ai fini del calcolo dell'agevolazione ACE occorrerà ricostruire i movimenti in titoli e valori mobiliari degli anni 2011-2016 e determinare il relativo saldo. Se gli investimenti eccedono i disinvestimenti, tale differenza andrà a ridurre la base ACE.

SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti beneficiari dell'agevolazione ACE sono:

- Società ed enti ex art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, residenti in Italia, ossia:
 1. spa, sapa, srl, cooperative, mutue assicuratrici;
 2. Enti pubblici e privati e trust aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
 3. stabili organizzazioni in Italia di società ed enti ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, ossia di Enti pubblici e privati e trust, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia;
 4. soggetti residenti all'estero che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 2011.

L'agevolazione decorre dal periodo d'imposta di acquisizione della residenza. A tal fine rilevano gli incrementi / decrementi intervenuti a partire dal 2011; l'agevolazione non spetta per i periodi d'imposta precedenti a quelli di assunzione della qualifica di soggetto residente.

- Imprenditori individuali e Società di persone in contabilità ordinaria.

Ai fini del calcolo dell'agevolazione ACE, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016, le modalità di calcolo dell'agevolazione ACE per i soggetti IRPEF (imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria) è equiparata a quella dei soggetti IRES, laddove fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 per i soggetti IRPEF l'agevolazione era calcolata in base al patrimonio netto contabile al termine dell'esercizio (incluso l'eventuale utile).

Con la modifica in oggetto occorrerà tener conto invece dei conferimenti in denaro, degli accantonamenti a riserva e per decremento a seguito di attribuzione ai soci delle riserve.

Stante la possibilità, riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate, di applicare i chiarimenti forniti in materia di DIT, si ritiene che, come precisato nella Circolare AE 6.3.98, n. 76/E, possano usufruire dell'ACE le società:

- in liquidazione volontaria;
- ammesse al concordato preventivo;

posto che le stesse hanno la finalità della continuazione dell'esercizio dell'attività allo scopo di evitare l'instaurazione di una procedura concorsuale.

SOGGETTI ESCLUSI

Risultano esclusi dalla possibilità di beneficiare dell'agevolazione ACE:

1. Società in fallimento, in liquidazione coatta amministrativa e in amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora la procedura sia finalizzata alla liquidazione, essendo il risanamento della società impossibile o economicamente non conveniente. Se la procedura è finalizzata al risanamento della società con continuazione dell'esercizio dell'impresa la stessa può usufruire dell'ACE.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare AE 23.5.2014, n. 12/E, possono usufruire dell'ACE le società in amministrazione straordinaria ex art. 70, TUB.

Nei suddetti casi l'inapplicabilità del beneficio decorre dai seguenti momenti:

- Fallimento: inizio dell'esercizio in cui interviene la relativa dichiarazione;
 - Liquidazione coatta: inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
 - Amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi: inizio dell'esercizio in cui interviene il Decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali ex art. 54, D.Lgs. n. 270/99.
2. Soggetti esercenti, quale attività prevalente, quella per la quale è stata esercitata l'opzione ex art. 155, TUIR (c.d. Tonnage Tax).
 3. Enti non commerciali, ancorché esercenti un'attività commerciale.
 4. Imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 TUIR. Nel caso di attività agricole che superano i limiti previsti da tale norma del TUIR, rientrando nel reddito d'impresa, l'imprenditore agricolo può accedere all'Ace purché in regime di contabilità ordinaria.

DETERMINAZIONE DELL'ACE PER I SOGGETTI IRES

Il procedimento di calcolo dell'agevolazione è il seguente:

- 📄 Determinazione della variazione in aumento del capitale proprio al 31.12.2022 (di fatto, del patrimonio netto) rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010, assunto al netto dell'utile di esercizio;
- 📄 Confronto con il patrimonio netto contabile;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2023

PAGINA
5/10

- 📄 Calcolo del reddito detassato, moltiplicando la variazione in aumento 2022 (o il patrimonio netto al 31.12.2022, se inferiore) per il coefficiente di remunerazione (pari all'1,3%);
- 📄 gestione delle eventuali eccedenze, che emergono se il reddito detassato eccede il reddito complessivo.

Variazione netta del capitale proprio

La variazione netta è pari alla somma algebrica delle seguenti componenti.

INCREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO (+)	DECREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO (-)
Conferimenti in denaro	Riduzione del patrimonio netto contabile (es. distribuzione ai soci di riserva in denaro o in natura)
Accantonamento di utili a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (es. riserve di rivalutazione)	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni
Rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società	Clausole "anti-abuso"
Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale	
Emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili	

Non assumono rilevanza le riserve formate con utili (art. 5 co. 8 del DM 3.8.2017):

- ⇒ Derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari;
- ⇒ Derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o rami d'azienda.

L'incremento derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento (art. 5 co. 5 del DM 3.8.2017).

Per le società beneficiarie di finanziamenti infruttiferi che adottano il criterio del costo ammortizzato, la base ACE dei periodi d'imposta in cui è in corso il prestito è determinata assumendo l'utile di esercizio (se accantonato a riserva) nella sua entità contabile, e non quindi

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2023

PAGINA

6/10

escludendo l'effetto degli interessi passivi figurativi iscritti a Conto economico (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 24.5.2018).

Le modalità di computo degli incrementi patrimoniali sono sintetizzate nella tabella che segue.

INCREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO	RILEVANZA TEMPORALE
Conferimenti in denaro	Dalla data di versamento
Accantonamento di utili a riserva	A partire dall'inizio dell'esercizio in cui le riserve stesse si sono formate
Rinuncia dei soci ai crediti	Dalla data dell'atto di rinuncia
Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale	Dalla data in cui assume effetto la compensazione
Emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili	Dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione

Le regole "temporali" sopra indicate valgono solamente per il periodo d'imposta in cui si verifica l'evento che dà origine all'incremento (es. conferimento dei soci); nei successivi periodi d'imposta non occorre, invece, ragguagliare pro rata temporis gli incrementi "pregressi" (in tal senso la C.M. 6.3.98 n. 76/E, § 4.2.2 e, relativamente all'ACE, la Relazione al DM 14.3.2012).

Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, compresa la riduzione conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuate ai sensi dell'art. 2357-bis c.c. (es. nel contesto di una delibera di riduzione del capitale per perdite).

Qualora, invece, le azioni proprie siano acquistate ai sensi dell'art. 2357 c.c.:

- ⇒ a seguito dell'acquisto di azioni, si registra una riduzione di capitale
- ⇒ proprio fino a concorrenza degli utili accantonati a riserva che abbiano concorso, in precedenza, ad incrementare il capitale proprio;
- ⇒ a seguito della rivendita delle predette azioni, si ripristina l'incremento di patrimonio legato agli utili precedentemente sterilizzati dalla base ACE; inoltre, se il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni proprie è superiore al costo di acquisto, l'incremento di patrimonio netto registrato in bilancio è assimilato ad una variazione in aumento (conferimenti in denaro). Qualora la cessione delle azioni avvenga ad un valore inferiore a quello di acquisto, la riduzione di base ACE diverrebbe definitiva per un ammontare pari alla differenza tra i predetti valori, a prescindere dalla composizione originaria della base ACE (cfr. Relazione al DM 3.8.2017).

I decrementi patrimoniali rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Come per quanto riguarda gli incrementi, i decrementi registrati in un periodo d'imposta rilevano, per l'intero ammontare, anche per quelli successivi.

Per i soggetti diversi da banche e imprese di assicurazione (sezione K della tabella ATECOFIN 2007), la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto sino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2010 (art. 1 co. 6-bis del DL 201/2011); sono assoggettate a tale riduzione anche le holding non finanziarie (art. 5 co. 3 del DM 3.8.2017).

Ai fini dell'individuazione dei titoli e valori mobiliari occorre fare riferimento alla nozione di cui all'art. 1 co. 1-bis del D.Lgs. 58/98 (TUF), includendo altresì le quote di OICR (art. 5 co. 3 del DM 3.8.2017) ed escludendo le partecipazioni.

Gli incrementi rilevanti devono essere misurati così come emergono dal bilancio di esercizio, dando rilievo anche a fenomeni valutativi (Relazione al DM 3.8.2017).

Tale causa di riduzione della base ACE non può essere oggetto di disapplicazione mediante interpello (circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8, § 6).

L'art. 10 del DM 3.8.2017 definisce poi le riduzioni legate alle c.d. clausole "anti-abuso", di cui si dirà nel prosieguo.

Limite del patrimonio netto contabile

Ai sensi dell'art. 11 del DM 3.8.2017, la variazione in aumento del capitale proprio, così come risultante dalla somma di variazioni positive e negative, non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio (incluso l'utile o la perdita di esercizio), al netto della riserva negativa per acquisto azioni proprie (cfr. risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018).

Coefficiente di remunerazione e reddito detassato

L'ammontare detassato è determinato applicando alla "base ACE" (ovvero alla differenza tra gli incrementi e i decrementi del capitale proprio secondo quanto sopra esposto, nel limite del patrimonio netto contabile) un coefficiente di remunerazione pari all'1,3% dal 2022.

Il coefficiente è applicato all'intero incremento del capitale proprio rilevato dal 2011 in avanti, e non alle sole variazioni registrate nell'anno per cui si effettua il calcolo.

Pertanto, tale coefficiente si applica a tutto l'incremento netto, indipendentemente dal fatto che esso si sia formato nel 2022 o in periodi d'imposta precedenti.

L'ammontare detassato (c.d. "rendimento nozionale"), liquidato nell'apposita sezione del quadro RS del modello REDDITI, va a riduzione del "reddito complessivo netto dichiarato" (quadro RN).

L'ACE può ridurre non solo il reddito "ordinariamente" prodotto, ma anche il reddito minimo imputato alle società di comodo (circ. Agenzia delle Entrate 23 Maggio 2014 n.12).

Utilizzo parziale

Con il principio di diritto 23.3.2021 n.7 e la risposta a interpello 26.7.2022 n.391, l'Agenzia delle Entrate ha esteso in via interpretativa all'ACE il principio previsto dall'art. 84 co. 1 ultimo periodo del TUIR per la perdite, secondo cui le stesse possono essere utilizzate a riduzione del

reddito complessivo in misura solo parziale, di modo che l'imposta risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute, acconti ed eccedenze pregresse.

Eccedenze

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato (art. 3 del DM 3.8.2017):

- ⌚ È computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi;
- ⌚ Ovvero è fruibile come credito d'imposta applicando all'eccedenza l'aliquota IRES (o IRPEF a seconda del soggetto). Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'IRAP e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21 (§ 2), la scelta tra riporto delle eccedenze e trasformazione in credito IRAP ha carattere irrevocabile.

È inoltre possibile computare le eccedenze in diminuzione dai maggiori imponibili definiti in sede di accertamento con adesione (circ. Agenzia delle Entrate 21.3.2019 n. 5).

Ai sensi degli artt. 172 co. 7, 173 co. 10 e 181 co. 1 del TUIR, il riporto delle eccedenze ACE è soggetto alle medesime limitazioni previste per le perdite fiscali e per le eccedenze di interessi passivi nel contesto, rispettivamente:

- 📄 delle fusioni;
- 📄 delle scissioni;
- 📄 delle operazioni straordinarie intracomunitarie.

DETERMINAZIONE DELL'ACE PER I SOGGETTI IRPEF

Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per natura o per opzione) la base ACE è rappresentata dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti elementi (art. 8 del DM 3.8.2017):

- ➡ Una componente "statica", rappresentata dalla differenza positiva tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010, entrambi assunti al lordo dei rispettivi utili di esercizio;
- ➡ Una componente "dinamica", rappresentata dagli incrementi netti registrati dall'1.1.2016, calcolati secondo le regole delle società di capitali.

Tuttavia, gli utili di esercizio, a differenza di quanto previsto per le società di capitali, rilevano nell'esercizio di maturazione, al netto dei prelievi in conto utili, e non in quello di accantonamento.

Anche in capo ai soggetti IRPEF vanno assunte, in negativo, le componenti relative agli investimenti in titoli e valori mobiliari e alle clausole "anti-abuso".

Passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria

Se il passaggio è avvenuto nel quinquennio 2011-2015, la componente "statica" è determinata quale differenza tra il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio 2011-2015 in cui è adottata la contabilità ordinaria e il patrimonio netto desumibile dal prospetto redatto ai sensi del DPR 689/74 all'atto del passaggio (art. 8 co. 4 del DM 3.8.2017).

Viene inoltre previsto a regime che, se l'impresa adotta per una o più annualità la contabilità semplificata, la componente "dinamica" rilevata al termine del primo esercizio in cui è ripristinato il regime di contabilità ordinaria viene ridotta dell'eventuale differenza negativa tra il patrimonio netto desumibile dal prospetto ex DPR 689/74 relativo allo stesso esercizio e il patrimonio netto dell'ultimo esercizio in regime di contabilità ordinaria.

Eccedenze

L'art. 8 co. 7 del DM 3.8.2017 consente la trasformazione delle eccedenze ACE in un credito d'imposta da utilizzare ai fini IRAP anche da parte della stessa società di persone, non imponendo quindi l'attribuzione delle eccedenze stesse ai soci.

Per le società di persone, il credito è determinato applicando alle eccedenze stesse le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito previste dall'art. 11 del TUIR, ancorché la società non sia tenuta ad assolvere l'IRPEF (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 24.5.2018).

CLAUSOLE "ANTI-ABUSO"

L'art. 10 del DM 3.8.2017 disciplina le c.d. clausole "anti-abuso", applicabili sia ai soggetti IRES che ai soggetti IRPEF, in base alle quali la variazione in aumento del capitale proprio è ridotta nei seguenti casi:

- ⇒ Conferimenti in denaro a favore di società del gruppo;
- ⇒ Acquisto di partecipazioni (o incremento della quota già detenuta) in società controllate già appartenenti al gruppo;
- ⇒ Acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo;
- ⇒ Incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010, dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo;
- ⇒ Conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo.

Conferimenti da Stati non white list

In relazione a tale aspetto, l'indagine sulla provenienza dei conferimenti deve tenere in considerazione le seguenti due esimenti (art. 10 co. 4 del DM 3.8.2017 e Relazione illustrativa):

- 📄 per le società quotate si valuta solo la composizione dei soci controllanti in base ai requisiti di cui all'art. 2359 c.c. (qualora non sia identificabile alcun soggetto controllante effettivo, la predetta indagine deve concludersi al livello della società quotata stessa);
- 📄 in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non occorrono le informazioni in merito ai sottoscrittori del fondo.

Potenziale duplicazione della base ACE

Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 11/2018, in caso di finanziamento concesso da una società ad un'altra società del gruppo, la quale a sua volta effettua una delle operazioni suscettibili di duplicare la base ACE (es. aumento di capitale a favore di altri soggetti appartenenti al gruppo), si considera che queste operazioni siano effettuate attingendo dai fondi

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 65/2023

PAGINA

10/10

che la seconda società ha ricevuto con apporti dei soci; questa seconda società deve, quindi, ridurre la propria base ACE nella misura corrispondente ai fondi utilizzati per l'aumento del capitale di altri soggetti appartenenti al gruppo.

Il principio n. 12/2018 precisa, invece, che se una società ha una base ACE composta sia da conferimenti in denaro, sia da utili accantonati a riserva, all'atto dell'effettuazione delle operazioni potenzialmente duplicative del beneficio questa è tenuta a ridurre la propria base ACE sino a concorrenza dell'importo dei conferimenti in denaro ricevuti.

Disapplicazione della disciplina

E' possibile non ridurre la base di calcolo dell'agevolazione anche in presenza delle suddette fattispecie, dimostrando che le operazioni non comportano una duplicazione del beneficio ACE (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21).

Pertanto, la società contribuente che si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 10 del DM 3.8.2017 e che non intenda ridurre la base ACE degli importi menzionati dalla norma stessa può:

-  Presentare istanza di interpello probatorio ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000;
-  Non presentare istanza di interpello, se ritiene comunque non sussistente la duplicazione del beneficio ACE, compilando i campi presenti nel rigo "Elementi conoscitivi".

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Al fine di poter fornire compiutamente l'assistenza tributaria per la determinazione dell'agevolazione in oggetto, tenuto conto delle inevitabili esigenze di coordinamento, i clienti interessati sono invitati a trasmettere allo studio quanto prima tutte le informazioni necessarie. Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI